

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 8-3161

L.l.r.r. 69/78 e 30/99 - Fase di valutazione delle procedure di Via - Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 inerente il progetto: "Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria", presentato dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE).

A relazione degli Assessori De Santis. De Santis:

Premesso che:

in data 31 luglio 2015 il proponente sig. Ettore Pagani in qualità di legale rappresentante del Consorzio COCIV, con sede legale in Via Renata Bianchi, 40, 16100 GENOVA, ha depositato presso l'Ufficio regionale di deposito progetti V.I.A., in Via Principe Amedeo 17 in Torino, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della l.r. 40/1998, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto: "Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria". Contestualmente ha provveduto al deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998;

contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998 ed alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" del 31 luglio 2015 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12;

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata e s.m.i., verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale, quale struttura responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate, in relazione alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria;

ciò premesso, la Direzione Competitività del Sistema regionale ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 39 del 1 ottobre 2015 dell'avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA, individuando il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990;

a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA sono pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

1. osservazione di LEGAMBIENTE Ovadese, Valle Stura Circolo Progetto Ambiente pervenuta in data 1 ottobre 2015 prot. 14984;

2. osservazione del sig. Balduzzi Ernestino pervenuta in data 1 ottobre 2015 prot. 14985.

In entrambe veniva richiesta da parte della C.d.S. l'espressione di un parere negativo al progetto per le motivazioni inerenti le seguenti tematiche sotto sintetizzate:

- necessità di una bonifica in un'area inquinata;
- caratterizzazione di materiali costituenti terre e rocce da scavo depositate;
- tracciabilità dei materiali e rifiuti conferiti;
- compatibilità del progetto con la classificazione urbanistica dell'area;
- inquinamento della falda acquifera;
- protezione della popolazione da fibre di amianto;

– coerenza del progetto con il programma di gestione sedimenti del Fiume Bormida.
Entrambe lette e discusse nel primo Organo Tecnico e nella prima riunione di C.d.S. in data 6 ottobre 2015 e avvalorate dove ritenute tecnicamente corrette nel dispositivo prescrittivo del presente provvedimento.

Preso atto che il CIPE:

con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, approvava il 1° programma delle opere strategiche, includendo, nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico – Nord Europa" alla voce "Sistemi ferroviari", l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione);

con delibera n. 78/2003 approvava il progetto preliminare, a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte, espresso con D.G.R. n°56-9903 del 8/7/2003, ai sensi dell'art. 3, comma 4 ex D.Lgs 190/2002;

con delibera n. 80 del 29 marzo 2006 approvava il progetto definitivo con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal MIT, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito di parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n 22-1811 del 19 dicembre 2005;

con deliberazione n. 84 del 18 novembre 2010 approvava la realizzazione dell'opera in sei lotti costruttivi autorizzando contestualmente il primo lotto.

Preso inoltre atto che:

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 18482 del 2 agosto 2013 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto 1 – 1° Stralcio di Cantierizzazione;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 24380 del 24 ottobre 2013 veniva approvato il Piano di utilizzo presentato da COCIV riferito alle opere attinenti i primi due lotti;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 21283 del 27 giugno 2014 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto 1;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 35438 del 30 ottobre 2014 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto 2.

Considerato che:

unitamente al progetto definitivo, il proponente presentava il Piano di gestione dei materiali di scavo ex l.r. 30/1999, il quale prevedeva per le opere pubbliche inserite in accordi Stato-Regione, la predisposizione di un Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari per l'esecuzione di tali opere; tale piano così concepito, autorizzato dal CIPE con delibera n. 80/2006, è risultato non più attuabile integralmente in quanto, considerato il periodo intercorso (che va dal 2006 ad oggi), sono mutate le condizioni territoriali e amministrative di alcuni dei siti di allocazione allora individuati dal progetto;

nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 30/1999, il Consorzio COCIV S.p.A. (General Contractor) trasmetteva, nell'ottobre 2012, alla Regione Piemonte gli elaborati relativi all' Aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi comprensivo del Piano del Traffico;

con D.G.R. n 1-6863 dell'11 dicembre 2013 la Regione Piemonte approvava l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi e il relativo Piano del traffico per la realizzazione dei lotti 1 e 2 e forniva indicazioni da recepirsi nel successivo Aggiornamento del Piano per i lotti 3, 4 e 5;

successivamente, con nota del 12 settembre 2014 prot. PPM/AP/AGO/RI/pm/04811/14, il Consorzio COCIV presentava un aggiornamento del Piano del Traffico, relativamente al Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, per gli adempimenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n 30 e dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della l.r. 7/2005. Il Piano, tra i vari siti individuati, contempla anche quello in località Cascina Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale nella D.G.R. n. 9-1513 dell'8 giugno 2015.

La sopracitata D.G.R. ha formulato una valutazione complessiva positiva del Piano presentato in termini di bilancio produzione/riutilizzo/deposito delle terre e rocce da scavo; prevedendo per le varie realtà territoriali interessate dagli interventi, il ricorso di una serie di verifiche di carattere tecnico, necessarie per rendere compatibili gli interventi proposti, in particolare per il sito di deposito in località Cascina Clara e Buona del Comune di Alessandria, è stato previsto che:

- l'abbancamento dei materiali potrà avvenire solo in stretta successione temporale alla realizzazione dell'opera di difesa idraulica da realizzare in sponda sinistra del Fiume Bormida;
- considerato che gli eventi alluvionali degli ultimi anni hanno prodotto esondazioni che hanno scalzato una parte di copertura laterale del corpo della discarica già esistente lasciando affiorare i rifiuti ivi depositati, si ritiene opportuno, anche se area limitrofa all'intervento, previa eventuale verifica idraulica, provvedere alla separazione fisica tra il sito di deposito e l'area di discarica inerti, attuando tale divisione tramite materiale argilloso che garantisca un'adeguata messa in sicurezza;
- con riferimento alla presenza di macchinari e manufatti abbandonati al termine delle attività di escavazione che in passato hanno interessato l'area in questione, si ritiene necessario che il progetto esecutivo preveda, prima dell'avvio dei lavori di cantiere per l'area attualmente compresa fra il lago esistente e la sponda del fiume Bormida, la rimozione dei fabbricati, dei macchinari e di altri materiali abbandonati e il corretto smaltimento;
- considerato che a circa 2 km dal sito è presente il campo pozzi Aulara, gestito da AMAG, che serve l'acquedotto del Comune di Alessandria, si ritiene necessario che in fase di progettazione esecutiva venga prevista l'installazione di un numero adeguato di piezometri da localizzarsi a valle idrogeologica del sito per il monitoraggio delle acque di falda, monitoraggio che sia in grado di verificare periodicamente i fondamentali parametri qualitativi in aderenza alla normativa sui prelievi per uso umano (d.lgs. 31/2001) e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali loro variazioni significative;
- per il trasporto del materiale al sito potrà essere considerato ammissibile esclusivamente il percorso proveniente dal Casello Autostradale di Alessandria Sud, e non il percorso interessante la S.P. 35 bis e la SP 10 fino all'intersezione con la SP 30; gli eventuali interventi correttivi, una volta attestata la compatibilità tra l'incremento di traffico pesante e la capacità della SP 10, dovranno in particolare riguardare il ponte sul F. Bormida, la SP 35 bis nel tratto compreso tra il km 13+500 e il km 22+238 e l'adeguamento dell'intersezione tra la SP 30 e la SP 185. Tali interventi dovranno in ogni caso essere preventivamente concordati con le competenti Direzioni Viabilità della Regione e della Provincia di Alessandria;
- considerato che dal quadro pianificatorio risulta che il sito è in parte ricompreso in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 142/04 - art. 142 e che gli interventi che interessano aree boscate sono soggetti altresì alle disposizioni della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e al D.P.C.M. 12/12/2008;

– tenuto conto delle caratteristiche del sito e fermi restando i dettami del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino per quanto non attiene la tutela del paesaggio, il progetto prende in considerazione soluzioni che concorrono all’obiettivo della conservazione e della valorizzazione del contesto naturalistico ambientale, anche ai fini della fruizione pubblica, compatibilmente con le esigenze progettuali e le problematiche di carattere ambientale e di natura idraulica, presenti nell’area di intervento.

Il progetto è stato presentato dal Consorzio COCIV, al fine di ottenere la compatibilità Ambientale e l’autorizzazione al conferimento ed al deposito definitivo di materiali provenienti dalle terre e rocce da scavo, prodotte per la realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Milano-Genova “Terzo valico dei Giovi”, in due depressioni derivanti da pregresse attività estrattive.

Il sito è ubicato in comune di Alessandria, in prossimità della C.na Clara e della C.na Buona, in sponda sinistra orografica del fiume Bormida. L’area di intervento complessiva interessa una superficie di circa 40 ha. I volumi da conferirsi sono stati stimati in circa 1.625.000 mc.

L’area, oggetto di ritombamento, con superficie di circa 226.020 mq, presenta forma irregolare ed è suddividibile in due aree da una strada rurale. In particolare:

- 1’ area posta a Nord (con superficie pari a circa 58.000 mq) è costituita da una depressione, non intercettante la falda acquifera superficiale, e avente una profondità massima pari a circa 8 m rispetto al piano campagna;
- 1’ area posta a Sud è rappresentata da un bacino lacustre la cui profondità massima raggiunge i 12 m circa dal p.c. e si estende su una superficie pari a circa 168.020 mq.

Il sito verrà recuperato, riportando le quote a quelle preesistenti e ripristinando la medesima morfologia pianeggiante del contesto circostante.

Al termine dei lavori verrà lasciata in situ la scogliera in massi realizzata, prima dell’inizio lavori, in corrispondenza del settore meridionale dell’area, in sponda idrografica sinistra del Fiume Bormida, finalizzata a contrastare i fenomeni di erosione spondale.

Sulla base del cronoprogramma dell’Opera, la durata prevista per la realizzazione dei lavori risulta complessivamente di 4 anni.

In accordo con gli indirizzi contenuti nel Piano di reperimento dei materiali litoidi per la realizzazione dei lotti 1 e 2 approvato, l’intervento prevede aree con diverso riuso, agrario, a prato stabile, a bosco mesofilo e a bosco mesoigrofilo/igrofilo oltre a fasce tampone in siepi campestri.

Il Responsabile del Procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all’articolo 9 della legge citata, definendone il relativo cronoprogramma per l’espressione del giudizio di compatibilità e, in caso di giudizio favorevole, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera. Hanno partecipato ai lavori delle prime due Conferenze anche i soggetti indicati dalla l.r. 44/2000 ai sensi della l.r. 69/78, fino alla modifica introdotta dalla l.r. 3/2015. Alla Conferenza è stato invitato a partecipare anche il proponente in attuazione del comma 6 dell’art. 13 della l.r. 40/98.

In data 06.10.2015 si è tenuta la prima Conferenza di Servizi per l’istruttoria integrata ai sensi art. 12 della l.r. 40/1998, preceduta dall’Organo Tecnico, presso la sede della Direzione Competitività del Sistema regionale. In tale seduta il proponente ed i progettisti hanno fornito specifici chiarimenti sull’intervento, in risposta alle richieste formulate dai partecipanti. In particolare è stato fatto un

sunto dell'iter procedurale ed è stata data lettura delle prescrizioni contenute nella citata D.G.R. dell'8 giugno 2015, a cui il proponente si è attenuto nella stesura del progetto. E' stata quindi data lettura delle osservazioni pervenute da parte del pubblico e della nota di diniego alla richiesta di partecipazione alla C.d.S. da parte di chi ha presentato le osservazioni:

- osservazione di LEGAMBIENTE Ovadese , Valle Stura Circolo Progetto Ambiente pervenuta in data 1 ottobre 2015 prot. 14984;
- osservazione del sig. Balduzzi Ernestino pervenuta in data 1 ottobre 2015 prot. 14985.

E' stata quindi fissata per il giorno 27 ottobre 2015 la data del sopralluogo al sito d'intervento e della successiva riunione di C.d.S. per la determinazione delle eventuali integrazioni da richiedere.

In data 27 ottobre 2015 al termine del sopralluogo si è tenuta quindi la seconda CdS, presso la sede della provincia di Alessandria, durante la quale i partecipanti hanno evidenziato sia le criticità risolte sia quelle meritevoli di approfondimenti, fissando al 10 novembre la data ultima per i convocati alla C.d.S. per presentare le eventuali richieste integrative.

In data 11 dicembre 2015 è pervenuta, con nota di protocollo n. 19649 al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte, la documentazione integrativa relativa al progetto di "Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria", e sono ripresi i termini procedurali.

In data 28 gennaio è stata convocata la terza Conferenza di Servizi durante la quale è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente nonché i contributi tecnici delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento, di ARPA e dei soggetti interessati. In tale sede i partecipanti alla Conferenza hanno preso atto dei seguenti pareri favorevoli pervenuti, con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento:

- Parco fluviale del Po e Orba pervenuto al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte in data 17 novembre 2015 prot. n. 18013;
- AIPO, parere pervenuto al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte in data 3 novembre 2015 prot. n. 17034;
- Settore Difesa del Suolo della pervenuto al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte in data 26 gennaio 2016 prot. 1457;
- Settore Territorio e Paesaggio della regione pervenuto al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte in data 28 gennaio 2016 prot. 1636;
- Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti pervenuto al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte in data 5 febbraio 2016 prot. 2309;
- Ministero dei beni culturali del Turismo Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di AL, AT, BI, CN, NO, VCO, VC prot. 2079 del 3 febbraio 2016;
- Parere AMAG S.p.A. ns. prot. 2590 del 9 febbraio 2016;

Durante la C.d.S. il rappresentante AMAG ha ribadito il parere favorevole contenuto nella nota sopra citata; la Provincia di Alessandria ha espresso parere favorevole all'intervento e in merito alla viabilità per quanto di propria competenza ha dichiarato che provvederà all'emanazione del proprio parere entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della documentazione inerente la viabilità oltre ad altre prescrizioni che saranno dettagliate e contenute in un proprio parere che sarà trasmesso, entro il termine fissato dalla C.d.S.

La Conferenza preso atto del risultato delle analisi condotte sia sull'area in oggetto sia nelle aree limitrofe all'intervento avvalorate da ARPA, nonché delle possibili problematiche dovute alla presenza della discarica e riscontrate in due parametri rilevati, esprime parere di demandare la

realizzazione dei lavori previsti sull'area di discarica alle risultanze della procedura di caratterizzazione dell'area di discarica, da attuare ai sensi del D. Lgs. 152/06, prendendo atto che, poiché l'area di discarica è esterna al sito d'intervento e non è interessata dal progetto, il consorzio COCIV sia tenuto a realizzare esclusivamente i lavori consistenti nella realizzazione di una copertura dell'attuale piano campagna e della seguente eventuale piantumazione.

In merito alla comunicazione della deliberazione sospensiva delle proprie precedenti deliberazioni del Comune di Alessandria DGC N. 307/SERVIZI-476 del 15.11.15, la C.d.S. ha evidenziato che la giurisprudenza ha sancito l'inammissibilità del dissenso manifestato successivamente alla chiusura del procedimento, sulla scorta della considerazione per cui un soggetto pubblico che ha contribuito in sede di conferenza di servizi decisoria all'adozione del provvedimento non può, a seguito di un ripensamento dovuto a ragioni di opportunità o motivazioni di carattere politico o dell'essersi accorto della sussistenza di un vizio, richiedere il riesame della questione. Pertanto la possibilità di adozione di qualsiasi atto in via di autotutela da parte delle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza viene meno. Dopo la conclusione del procedimento infatti la revoca di un atto procedimentale non può in alcun modo essere idonea a travolgere il provvedimento finale, che quindi resta valido e pienamente efficace.

Nell'ottica di una corretta e cautelativa gestione della tematica amianto, considerato l'utilizzo in sito di terre e rocce contenenti amianto totale in quantità inferiori ai 1000 mg/Kg (Determina Direttoriale DVADEC-2015-0000325 del 16/09/15) l'Arpa ha proposto e la C.d.S. ha recepito che, nell'ambito della procedura di V.I.A. in corso il proponente dovrà predisporre il Piano di Monitoraggio Ambientale per il parametro amianto, che dovrà essere concordato e condiviso con Regione Piemonte Settore polizia mineraria, cave e miniere, l'ARPA Piemonte ed ASL, che preveda:

- un monitoraggio dell'amianto aerodisperso presso il sito di deposito e le aree limitrofe comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con criteri generali analoghi a quanto previsto nel Protocollo Amianto per i cantieri di scavo delle gallerie. La proposta di Piano redatta da Cociv dovrà di massima prevedere un monitoraggio con frequenza giornaliera nelle fasi in cui si utilizzino o si interferisca con i materiali con amianto e con frequenza minore nelle altre fasi;
- un monitoraggio delle acque sotterranee inerente l'amianto comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con frequenza semestrale. Questo monitoraggio risulta necessario al controllo di una eventuale migrazione di fibre di amianto nelle acque sotterranee in considerazione anche delle specifiche criticità del sito quali la vicinanza con il campo pozzi dell'acquedotto Aulara;
- una procedura, condivisa con Settore polizia mineraria cave e miniere, Arpa e ASL inerente la gestione delle terre e rocce da scavo durante il trasporto verso il sito di deposito e nel corso delle diverse operazioni previste nei siti di deposito.

Tale procedura deve contenere le necessarie misure atte a garantire che l'amianto non causi inquinamento dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee.

Il COCIV è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute:

- nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo del "Terzo Valico" – delibera CIPE 80/2006 e nelle deliberazioni di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi;
- deliberazioni di Giunta Regionale D.G.R. n. 1-6863 dell'11.dicembre2013 e D.G.R. n 9-1531 dell'8 giugno 2015;
- al rispetto delle prescrizioni di cui all'Approvazione del corrispondente Piano di Utilizzo (PUT);
- nel parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola prot. 1997 del 1 febbraio 2016 pervenuto al Settore Polizia mineraria cave e miniere in data 3 febbraio 2016 prot. 2079;

– nel parere AIPO prot. class. 6.10.20702_Pidr/1992/2015°(PIAL3640)/7 pervenuto al Settore Polizia mineraria cave e miniere in data 3 novembre prot. 17034;

Il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà rispettare i limiti della tabella I colonna A dell'Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006, come considerato e valutato nel parere 1859 del 1 settembre 2015 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale – VIA e VAS acquisito come parte integrante nella determinazione della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 335 del 16 settembre 2015 e provenire esclusivamente dai lavori di realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi.

Una volta valutati i valori di fondo naturale del sito di destinazione, potranno essere impiegati quei materiali che presentino caratteristiche analoghe e confrontabili al fondo naturale individuato, così come definito dall'art. 1, c. 1, lett. i del citato D.M. 161/12, per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Tali materiali non dovranno comunque costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee e per l'ambiente. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto.

I valori di fondo naturale di cui al D.M. 161/12, dovranno essere definiti, basandosi su apposito piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere, presentato dal proponente ed eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA), entro e non oltre 30 giorni dalla determinazione ex l.l.r.r. 69/78 e 30/99 del dirigente del Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione.

Alla luce di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dell'Organo Tecnico, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, è stato predisposto l'allegato tecnico, poi successivamente integrato con i contenuti della documentazione pervenuta al Responsabile del Procedimento entro il termine fissato in C.d.S., e si è conclusa la Conferenza ritenendo che per l'intervento sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, per le seguenti motivazioni:

- il progetto proposto, anche attraverso gli adeguamenti progettuali attuati nel corso del procedimento, è conforme alle linee guida del D.P.A.E. primo stralcio;
- il totale riempimento del vuoto di cava ed il successivo recupero ambientale proposto non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, è stato inoltre preliminarmente valutato nel Piano di reperimento dei materiali litoidi e il relativo Piano del traffico per la realizzazione dei lotti 1 e 2, approvato prima con deliberazione della Giunta Regionale n 1-6863 dell'11 dicembre 2013 e successivamente aggiornato e approvato con deliberazione della Giunta Regionale nella D.G.R. n. 9-1513 dell'8 giugno 2015;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero morfologico ed ambientale in stretta successione temporale ai lavori di abbancamento e garantisce nel contempo la restituzione all'originaria destinazione del sito;
- l'intervento permette la realizzazione dell'opera di difesa idraulica in sponda sinistra del Fiume Bormida garantendo così la messa in sicurezza idraulica dell'ex area di cava in località C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria;
- la separazione fisica tra il sito di deposito e l'area di discarica inerti, attuata tramite materiale argilloso garantisce un'adeguata messa in sicurezza del corpo della discarica limitrofa all'area d'intervento;
- la prescritta rimozione dei rifiuti, dei fabbricati e dei macchinari abbandonati al termine delle attività di escavazione nell'area attualmente compresa fra il lago esistente e la sponda del fiume Bormida ed il corretto smaltimento, permettono una riqualificazione ambientale del sito;

Si da atto inoltre che in data 18. 02.16 con n. prot. 3252 è pervenuto il parere del Comune di Alessandria (prot. 253/CG/ra del 17.02.16) ed in data 10.03.16, con n. prot. 4837, è pervenuto il parere della Provincia di Alessandria (prot. n.p.g.10829 del 17.02.16), le cui tematiche sono state discusse in conferenza e avvalorate dove, ritenute tecnicamente corrette, nel dispositivo prescrittivo del presente provvedimento.

Pertanto,

visti i verbali delle Conferenze di Servizi e le risultanze istruttorie, da cui emergono condizioni e prescrizioni volte a mitigare gli effetti sull'ambiente dei lavori di coltivazione e ad ottimizzare gli interventi di recupero dell'area;

visto il progetto proposto risulta compatibile dal punto di vista ambientale nel rispetto delle condizioni di seguito riportate ed alle prescrizioni allegate;

vista la l.r. 22 novembre 1978, n. 69;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la l.r. 3 dicembre 1999, n. 30;

vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44;

visto il d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto il D.M. 6 ottobre 2012, n. 161;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

vista la l.r. 11 marzo 2015, n. 3;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;

visto il Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;

visto l'art. 56 dello Statuto;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di "Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria", presentato dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE). Il progetto è stato presentato al fine di ottenere la compatibilità Ambientale e l'autorizzazione al conferimento ed al deposito definitivo di materiali provenienti dalle terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Milano-Genova "Terzo valico dei Giovi" tratta piemontese, in due depressioni derivanti da pregresse attività estrattive, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- il progetto proposto, anche attraverso gli adeguamenti progettuali attuati nel corso del procedimento, è conforme alle linee guida del D.P.A.E. primo stralcio;
- il totale riempimento dei vuoti di cava ed il loro successivo recupero ambientale proposto non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;

- il progetto è stato inoltre preliminarmente valutato nel Piano di reperimento dei materiali litoidi e il relativo Piano del traffico per la realizzazione dei lotti 1 e 2, approvato prima con deliberazione della Giunta Regionale n 1-6863 dell'11 dicembre 2013 e successivamente aggiornato e approvato con deliberazione della Giunta Regionale nella D.G.R. n. 9-1513 dell'8 giugno 2015;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero morfologico ed ambientale in stretta successione temporale ai lavori di abbancamento e garantisce nel contempo la restituzione all'originaria destinazione del sito, oltre alle arre boscate previste in progetto come compensazioni;
- l'intervento permette la realizzazione dell'opera di difesa idraulica in sponda sinistra del Fiume Bormida garantendo così la messa in sicurezza idraulica dell'ex area di cava in località C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria, nonché dell'intero territorio circostante e delle infrastrutture presenti;
- la separazione fisica tra il sito di deposito e l'area di discarica inerti, attuata tramite materiale argilloso garantisce un'adeguata messa in sicurezza del corpo della discarica limitrofa all'area d'intervento;
- la prescritta rimozione dei fabbricati, dei macchinari e di altri materiali abbandonati al termine delle attività di escavazione nell'area attualmente compresa fra il lago esistente e la sponda del fiume Bormida ed il corretto smaltimento, permettono una riqualificazione ambientale del sito.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in fase di realizzazione e per ottimizzare l'intervento, è valido subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nei singoli pareri pervenuti, delle prescrizioni e condizioni di carattere ambientale, minerario e per il recupero ambientale, riportate tutte nel disciplinare tecnico (Allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione.

- Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, per i lavori di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria, ha efficacia per anni 5 (cinque) dalla data della presente;
- Di stabilire inoltre che il proponente comunichi all'ARPA Piemonte Dipartimento Ambiente e Natura, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di inizio lavori.

La Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale provvederà, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'importo della fidejussione per i lavori di recupero ambientale, ad adottare la determina di Autorizzazione ai sensi delle ll.rr. 69/78 e 30/99.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del d. lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Allegato A

DISCIPLINARE TECNICO

predisposto in ultima C.d.S. ed integrato con i pareri pervenuti nei tempi fissati

Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria. POS. M1899A

Esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante del Consorzio COCIV in data 31 luglio 2015 ai sensi delle ll.rr. 69/1978, e 30/1999 e la relativa documentazione allegata così come integrata, unitamente al parere favorevole, si richiama l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

1. Ai fini della messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava:
 - 1.1 il materiale da utilizzarsi per i riempimenti dei vuoti di cava deve provenire esclusivamente dai lavori per la realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi ed in particolare il ritombamento ed il recupero delle aree dovrà essere realizzato in ottemperanza al corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) approvato;
 - 1.2 la viabilità di accesso all'area deve essere adeguata a quanto sarà autorizzato dall'ufficio provinciale di Alessandria;
 - 1.3 l'accesso e l'uscita dall'area di cava devono essere presidiate al fine della registrazione dei dati relativi all'identificazione e agli orari dei singoli mezzi di trasporto (telecamere). COCIV è tenuto a mettere in atto opportuni controlli a campione per accertare la provenienza e l'idoneità del materiale;
 - 1.4 tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di appositi cartelli ove risulti ben evidenziata la Ditta di trasporto e i siti di prelievo dei materiali di riempimento; i suddetti cartelli devono essere apposti all'esterno della cabina di guida, su entrambi i lati, e di dimensioni tali da consentire un'agevole identificazione dei mezzi;
 - 1.5 i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
 - 1.6 i lavori di rimodellamento e recupero morfologico della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
 - il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'attuale ex area di cava con presenza di falda affiorante, venga perimetrata con idonea rete metallica d'altezza non inferiore a 2m, mentre l'ex area di cava sopra falda con recinzione temporanea;
 - potrà essere impiegato quale materiale di riempimento solo quello che rispetti i dettami del P.U.T. approvato dal Ministero competente ai sensi del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012;
 - 1.7 la scadenza dell'autorizzazione per la messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava ex l.l.r.r. 69/79 e 30/99, è fissata al 11 ottobre 2020.
2. L'imprenditore, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a presentare denuncia di esercizio al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1,11, e 14 del D. lgs 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla su indicata denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale sopraindicato il "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. Coordinato", da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
3. Qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi del comma 8 art. 2 L.R. 30/1999.

4. Con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico in almeno 6 (sei) piezometri, da mettere in opera a monte e a valle rispetto al flusso di falda nonché 2 (due) da realizzare sul corpo della discarica. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata.
5. Il posizionamento dei due piezometri all'interno del corpo della discarica deve essere concordato con Arpa.
6. Il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943.
7. Il COCIV in merito al sito Cascina Clara e Buona del Comune di Alessandria, è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo del "Terzo Valico" – delibera CIPE 80/2006 e nelle deliberazioni di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi – deliberazioni di Giunta Regionale D.G.R. n. 1-6863 dell'11 dicembre 2013 e D.G.R. n. 9-1531 dell'8 giugno 2015. Inoltre è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'Approvazione del corrispondente Piano di Utilizzo (PUT).
8. Per quanto riguarda il vincolo di cui al d. lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" il COCIV è tenuto al rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola prot. 1997 del 1 febbraio 2016.
9. Per quanto riguarda il vincolo idraulico, il COCIV è tenuto al rispetto del parere AIPO prot. class. 6.10.20702_Pidr/1992/2015°(PIAL3640)/7.
10. Ai fini della realizzazione del progetto determina le seguenti prescrizioni tecniche:
 - 10.1 l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava è autorizzata nei seguenti mappali richiesti dalla società istante:
Foglio n. 272 p.p.c.c. 9-11p-12-19p-20p-21p;
Foglio n. 101 p.p.c.c. 11-37p;
Foglio n. 103 p.p.c.c. 14-15.
 - 10.2 l'evoluzione dei lavori deve seguire le fasi di abbancamento dei materiali di riporto in stretta successione temporale con l'opera di difesa idraulica in sponda sinistra del fiume Bormida, come previsto e descritto al capitolo B.3 della Relazione Tecnica n. progr. 001 rev. A datata 31/07/2015, e in ottemperanza al cronoprogramma riportato al punto 3 della Relazione Integrativa n. progr. 009 rev. A datata 26/11/2015;
 - 10.3 sia realizzata la separazione fisica tra il sito di deposito e l'area di discarica inerti, tramite materiali con matrice limo-argillosa per il riempimento dello scavo in presenza d'acqua e dunque attuare una separazione fisica tra sito di deposito e discarica di inerti. Inoltre sul fondo del lago e a ridosso della sponda confinante con la ex discarica di inerti dovrà essere conferito e depositato materiale fine sottoposto a preventiva vagliatura, utilizzando solo la frazione fine per uno spessore di almeno 0,5 m, al fine di aumentarne il grado di impermeabilità;
 - 10.4 prima di iniziare il conferimento del materiale di ritombamento deve essere effettuata la rimozione dei fabbricati, dei macchinari e degli altri materiali abbandonati relativi alla precedente attività estrattiva e garantito il loro corretto smaltimento in siti idonei autorizzati;
 - 10.5 nell'ottica di una corretta e cautelativa gestione della tematica amianto, vista la Determina Direttoriale DVADEC-2015-0000325 del 16/09/15, il Proponente dovrà predisporre:
 - il Piano di Monitoraggio Ambientale per il parametro amianto, che dovrà essere concordato e condiviso con Regione Piemonte Settore polizia mineraria, cave e miniere, l'ARPA Piemonte ed ASL;

- l'effettuazione di un monitoraggio ambientale dell'amianto aerodisperso presso il sito di deposito e le aree limitrofe comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con criteri generali analoghi a quanto previsto nel Protocollo Amianto per i cantieri di scavo delle gallerie. La proposta di Piano redatta da Cociv dovrà prevedere un monitoraggio con frequenza giornaliera nelle fasi in cui si utilizzino o si interferisca con i materiali con amianto e con frequenza minore nelle altre fasi. Il suddetto Piano di Monitoraggio dovrà essere concordato con il Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, Arpa Piemonte e ASL competente per territorio;
 - l'effettuazione di un monitoraggio delle acque sotterranee inerente l'amianto comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con frequenza semestrale. Questo monitoraggio risulta necessario al controllo di una eventuale migrazione di fibre di amianto nelle acque sotterranee in considerazione anche delle specifiche criticità del sito quali la vicinanza con il campo pozzi dell'acquedotto Aulara.
Tale procedura deve contenere le necessarie misure atte a garantire che l'amianto non causi inquinamento dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee;
- 10.6 la scopertura del terreno vegetale, i lavori di riempimento conseguenti devono procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
- 10.7 il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà rispettare i limiti della tabella 1 colonna A dell'Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006, come considerato e valutato nel parere 1859 del 1 settembre 2015 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale – VIA e VAS acquisito come parte integrante nella determinazione della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 325 del 16 settembre 2015 e provenire esclusivamente dai lavori di realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi. Inoltre possono essere impiegati quei materiali le cui concentrazioni soglia di contaminazione non superino quelli riconosciuti quali caratteristici dell'ambito territoriale con fondo naturale di cui all'art. 1, c. 1, lett. i del citato D.M. 161/12 per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Tali materiali non dovranno comunque costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;
- 10.8 è vietato riportare materiali con agenti schiumogeni nel materiale da conferire in presenza di falda acquifera e comunque l'eventuale conferimento di tali materiali è assoggettato ai dettami di cui al d. lgs 117/08;
- 10.9 deve essere previsto un monitoraggio sia della qualità dell'aria sia del rumore ambientale nelle fasi ante operam ed in corso d'opera, con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte;
- 10.10 devono essere posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 5 (cinque) per ogni area ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Settore Polizia mineraria cave e miniere della Regione Piemonte, e all'Amministrazione Comunale planimetria con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo;
- 10.11 l'intervento deve avvenire per il resto come da progetto presentato e secondo le prescrizioni contenute nel presente documento;
- 10.12 in fase di esecuzione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le

- strade di servizio interne all'area d'intervento devono essere costantemente umidificate garantendo un grado di umidità tale da abbattere possibile polverosità in cantiere e nell'ambiente esterno oltre i limiti consentiti;
- 10.13 deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area.
11. Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:
- 11.1 prevedere nell'area attualmente destinata a lago una riqualificazione con una morfologia non uniforme andando a realizzare, per quanto compatibili con l'obiettivo di sicurezza idraulica, microaree che consentano nelle zone depresse una maggiore ritenzione e accumulo idrico e che permettano quindi l'instaurarsi di specie con diverse caratteristiche edafiche, provvedendo a "movimentare" lo strato sommitale dell'abbancamento al fine di conseguire una morfologia complessiva maggiormente naturalistica e coerente con l'intorno ed in modo da ricreare alcune aree ribassate all'interno delle aree destinate a prato stabile;
- 11.2 distintamente alle opere di rimboschimento conservativo, al fine di garantire la qualità paesaggistica del luogo, l'intera superficie del lago sia adibita a bosco secondo la definizione di cui all'art. 3 l.r. 4/09;
- 11.3 le specie erbacee da impiegare per la costituzione delle aree di cui al punto precedente dovranno essere:
- Graminacee: *Alopecurus pratensis*, *Agrostis stolonifera*, *Avena sativa*, *Lolium multiflorum*, *Festuca pratensis*, *Cynosurus cristatus*, *Deschampsia caespitosa*, *Holcus lanatus*;
 - Leguminose : *Trifolium dubium*, *Trifolium hybridum*;
- 11.4 prevedere la realizzazione di una fascia tampone tra le aree a coltivazione agricola intensiva e l'area riqualificata in corrispondenza della viabilità interna in ottemperanza a quanto indicato al punto 37.2 della Relazione Integrativa n. prog. 009 rev. A datata 26/11/2015;
- 11.5 il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti terra;
- 11.6 l'abbattimento delle piante dovrà essere eseguito con mezzi adeguati all'utilizzo forestale, nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e le operazioni dovranno essere condotte secondo le prescrizioni tecniche contenute nel Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009, evitando i periodi della stagione riproduttiva dell'avifauna, compresa tra aprile e giugno;
- 11.7 il progetto di recupero ambientale successivo al ritombamento delle aree depresse dovrà esser sviluppato secondo le indicazioni riportate nell'elaborato 1.INT Relazione tecnica integrativa Paragrafo 37 e conformemente al parere della Soprintendenza;
- 11.8 il progetto di compensazione forestale dovrà essere sviluppato secondo le indicazioni riportate nell'elaborato 1.INT Relazione tecnica integrativa Par 47, detto progetto redatto da tecnico forestale abilitato dovrà essere presentato prima dell'inizio lavori nelle forme di progettazione esecutiva al Settore Tecnico Regionale Alessandra e Asti e al Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, secondo le modalità previste dal Regolamento Forestale vigente;
- 11.9 nel progetto di recupero ambientale dell'area attualmente destinata a bacino lacustre, nel rispetto del parere della Soprintendenza di cui al punto 6, dovrà essere privilegiato il modulo d'impianto previsto per il bosco mesofilo;
- 11.10 la compensazione forestale per tutte le aree non interferenti con l'intervento di messa in sicurezza e ritombamento delle depressioni dovrà iniziare già dal primo anno ed essere realizzata entro il primo triennio di esecuzione dei lavori;
- 11.11 dovrà essere comunicata al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato, al Settore Tecnico Regionale Alessandra e Asti ed al Settore Polizia Mineraria, Cave e

- Miniere, la dichiarazione del Titolare dell'autorizzazione attestante l'esecuzione, conformemente al progetto approvato, che gli interventi di recupero ambientale e compensazione forestale sono stati eseguiti;
- 11.12 per quanto riguarda gli imboschimenti per il triennio successivo agli impianti dovrà essere trasmessa dichiarazione del titolare dell'autorizzazione attestante la regolare esecuzione delle cure colturali in attuazione del piano di coltura e conservazione presentato;
 - 11.13 entro il mese di dicembre di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti e al Settore Polizia Mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale e compensazione forestale eseguiti e da eseguirsi;
 - 11.14 per le aree appartenenti al demanio idrico su cui sono previsti gli interventi sia di ritombamento e di riqualificazione nonché la difesa idraulica, il richiedente, dovrà, prima dell'inizio dei lavori, attivare le procedure di concessione e di regolarizzazione del canone demaniale (disponibilità dei sedimenti demaniali), presso il Tecnico Regionale Alessandria e Asti, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004, (con il quale viene data attuazione alla L.R. n° 12/2004) per il tempo di utilizzo del sedime stesso;
 - 11.15 il proponente per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di difesa spondale sul fiume Bormida, è tenuto al rispetto della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011;
 - 11.16 al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
 - 11.17 deve essere rispettato il piano di coltura previsto in progetto, successivo all'impianto connesso alla compensazione forestale, con durata triennale;
 - 11.18 i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
 - 11.19 nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
 - 11.20 qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale darà corso immediatamente alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della fideiussione presentata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;
 - 11.21 entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti i residui lavori di recupero ambientale di cui ai punti precedenti;
 - 11.22 al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
- 12 Il monitoraggio e i dati dell'avanzamento dei lavori sotto il profilo ambientale devono essere condotti in conformità a quanto previsto dai protocolli dell'Osservatorio Ambientale per i lavori di realizzazione della linea ferroviaria A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi, e i risultati

devono essere inviati al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, ad ARPA Piemonte ed anche allo stesso Osservatorio.

- 13 In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in Euro 6.171.400,00 (seimilionicentosettantunomilaquattrocento). La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b2 delle prescrizioni generali. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie d'uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area d'intervento con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 46 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:
- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione regionale Settore Polizia mineraria, cave e torbiere, la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
 - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione regionale Settore Polizia mineraria, cave e torbiere la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
 - 3) La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione regionale) che in ogni caso non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Si fa presente che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto d'avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere ad inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.